



Co.Ge. = V15\_OTT001

Spett.le **Ministero della Transizione Ecologica**  
**Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)**  
Direzione generale valutazioni ambientali (VA)  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

E p.c. **Eni SpA– Raffineria di Taranto**  
[enirtaranto.dir@pec.eni.it](mailto:enirtaranto.dir@pec.eni.it)

**REGIONE PUGLIA**  
Sezione Autorizzazioni ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale  
VIA/VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

**Oggetto: [ID\_VIP: 8282] Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali da n. 1 a n. 5 contenute nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 301 del 06/07/2021, allegato al Decreto di compatibilità ambientale DM MATTM\_DEC\_2021-0000402 del 21/10/2021, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.152/2006, relativa al progetto "Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del greggio Tempa Rossa – Adeguamento pontile petroli". Prescrizioni: 1-5; Proponente: ENI S.p.A. - Parere ARPA Puglia su riscontro reso su base volontaria prot. Eni RAFTA/DIR/MDL/314 del 10/11/2022.**

1

Rif. Prot. Eni RAFTA/DIR/MDL/314 del 10/11/2022 (acquisito in pari data da ARPA al n. prot. 76936)

Premesso che:

- il Mi.T.E., con parere della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale n. 301 del 06/07/2021, ha individuato la Regione Puglia e l'ARPA Puglia quali soggetti atti alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali relative al progetto di "Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per la movimentazione del greggio Tempa Rossa - Adeguamento pontile petroli";
- il Mi.T.E., con nota prot. n. 71228 del 08/06/2022 (acquisita in pari data da ARPA al n. prot. 42864 del 08/06/2022), ha comunicato a questa Agenzia l'avvio della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali sopra citate e ha chiesto ad ARPA di esprimersi entro 30 giorni;
- quest'Agenzia, con nota prot. n. 49744 del 08/07/2022, ha espresso il parere di ottemperanza riguardo alle prescrizioni 1-5 del parere della CTVIA-VAS;
- con nota prot Eni RAFTA/DIR/MDL/314 del 10/11/2022, il Proponente ha riscontrato su base volontaria le osservazioni e le richieste contenute nel parere dell'Agenzia, allegando la revisione del Quadro sinottico del Piano di monitoraggio ambientale;

Si riportano nel seguito le valutazioni di questa Agenzia basate sulla documentazione integrativa fornita dall'Azienda, replicando la denominazione dei punti trattati sia nel parere ARPA prot. n. 49744 del 08/07/2022 che nella nota di integrazioni volontarie del Proponente.

### Condizione ambientale n. 1

- b) il Proponente ha inteso recepire le indicazioni fornite e **si ritiene pertanto esauriente il riscontro.**
- c) il Proponente afferma che la direzione e la velocità della corrente saranno misurate sia in superficie che al fondo della colonna d'acqua pertanto **si ritiene esauriente il riscontro.**
- d) Il Proponente riporta nell'Allegato B la revisione della "Tabella 1.6a - Quadro sinottico PMA *pro-adequamento*" dalla quale si evince l'implementazione del numero complessivo dei campioni per ciascuna matrice e fase di monitoraggio. **Si ritiene pertanto positivo il riscontro fornito.**
- e) Il Proponente afferma che per verificare l'efficacia della misura di mitigazione proposta (barriera a bolle) sulla matrice "acqua marina" saranno utilizzati i seguenti parametri: redox, fosforo totale, zinco, toc, idrocarburi totali (come n-esano) e torbidità. Il Proponente, inoltre, aggiunge che i valori soglia sui quali verrà valutata l'efficacia della parete a bolle saranno definiti considerando il 20 % di variazione del 90° percentile dei valori misurati nella Fase Ante Operam (AO). Infine sulla richiesta di avere informazioni dettagliate in merito alle specifiche tecniche e di regolazione dei flussi della parete a bolle, Il Proponente afferma che i parametri di esercizio della misura di mitigazione verranno definiti durante la fase Ante Operam (AO). In merito alla scelta dei parametri, si sottolinea che la maggior parte di essi (es. fosforo totale, zinco, toc e idrocarburi totali) non possono essere determinati con analisi di tipo speditivo in grado di dare un riscontro immediato dell'efficacia della misura di mitigazione. Tale riscontro può essere, invece fornito dalle misure di torbidità che, pertanto, si raccomanda di eseguire secondo quanto richiesto per la Condizione ambientale n. 4. Per quanto riguarda i parametri di esercizio della barriera a bolle, il dimensionamento delle attrezzature e, di conseguenza, le specifiche tecniche richieste nel parere ARPA prot. n. 49744 del 08/07/22, si rimanda la valutazione al riscontro che il **Proponente fornirà nella fase Ante Operam.** Per quanto riguarda la determinazione dei valori soglia, **si chiede al Proponente di motivare adeguatamente la scelta di utilizzare il 20% di variazione del 90° percentile dei valori misurati.**
- f) il Proponente afferma che integrerà con una specie diversa ed appartenente ad un livello trofico diverso la batteria proposta in tabella 1.6.2.4.2a. **Si ritiene pertanto esauriente il riscontro in merito al punto specifico.** Si chiede, pertanto, al Proponente di **riferire in merito alla specie individuata** (campionamenti eseguiti nel novembre 2022) al fine di poter fornire la valutazione richiesta.
- g) il Proponente riporta in modo congruo i nuovi intervalli temporali con i quali verranno redatti i report di monitoraggio per le singole fasi di attività. **Pertanto si ritiene esauriente il riscontro in merito al punto specifico.**

2

### Condizione ambientale n. 2

Il Proponente ha indicato il numero di personale MMO (2 unità) e PAM (2 unità) da alloggiare su piattaforma mobile durante le attività di monitoraggio della presenza di mammiferi marini, attività da condurre durante la fase in corso d'opera. Il Proponente ha inoltre precisato i criteri alla base della scelta delle due opzioni indicate, ovvero la diminuzione di intensità (Power Down; PD) o la eventuale cessazione dei lavori (Shut Down; SD). **Si ritiene pertanto esauriente il riscontro in merito allo specifico argomento.**

### Condizione ambientale n. 3

- I. Il Proponente, a pagina 8 della nota di riscontro, afferma che “...si è provveduto a consultare anche i dati di cui ai portali web di ARPA Puglia, non ritenendo indispensabile l'utilizzo degli stessi...”. **Questa Agenzia**, anche alla luce di quanto indicato nella *condizione ambientale 1* del Decreto n. 402 del 21/10/2021 ossia che il Proponente “...dovrà aggiornare i dati di monitoraggio presentati e commentati per la situazione ante operam...”, **non ritiene esauriente il riscontro e chiede, pertanto, che il Proponente motivi adeguatamente le cause dell'esclusione dei dati ARPA Puglia disponibili per l'area in questione** (e.g. motivi statistici, metodologici, di rappresentatività spaziale, etc.).
- II. Il Proponente ha chiarito in merito all'osservazione confermando che la cartografia è riferita alla matrice sedimento. **Si ritiene pertanto esauriente il riscontro.**
- III. Non sono stati forniti i risultati delle analisi multivariata citata nell'Allegato D - *Metodi di analisi statistica dei dati di monitoraggio off-shore e assunti* del documento *Ottemperanza condizioni ambientali n. 1÷5* (Marzo 2022) che evidenzino, anche con appositi grafici e relative discussioni, quanto poi rappresentato con le mappe prodotte dall'applicativo Surfer. Si sottolinea inoltre che il confronto con i risultati dei monitoraggi *post operam* dovrà essere realizzato anche attraverso analisi statistica univariata non parametrica (e.g. Test di Kruskal Wallis) sui singoli analiti utilizzati sia nella matrice sedimenti che nella matrice acqua. **Si ritiene pertanto non esauriente il riscontro.**

### Condizione ambientale n. 4

Il Proponente intende misurare in continuo il valore di torbidità mediante n. 2 stazioni, ognuna equipaggiata da n. 2 sonde poste un metro al di sotto del l.m.m. e un metro sopra il fondale marino, da ancorare ad un supporto galleggiante mobile da posizionare in funzione delle esigenze di cantiere. **Si ritiene pertanto esauriente il riscontro in merito allo specifico argomento** e si chiede che il monitoraggio della torbidità sia esplicitamente elencato tra le attività presentate nella “*Tabella 1.6a – Quadro sinottico PMA pro-adequamento - rev.1*”. Relativamente alle eventuali azioni correttive da mettere in atto in caso siano registrati eventi anomali o imprevisti di torbidità, **si chiede al Proponente di introdurre anche la sospensione dei lavori quale possibile azione correttiva.**

### Condizione ambientale n. 5

Il Proponente, a pagina 11 della nota di riscontro, afferma “...*La scrivente conferma quanto indicato al Capitolo 5 del documento cronologicamente più recente Ottemperanza condizioni ambientali n. 1+5 (marzo 2022), ovvero che ad oggi “...non prevede la produzione di alcun tipo di rifiuto per la realizzazione delle opere previste dal progetto di cui trattasi...”... Sebbene allo stato attuale non si preveda alcuna produzione di rifiuti durante la realizzazione delle opere previste dal progetto, l'eventuale tipologia di rifiuto che potrebbe generarsi durante le suddette attività è potenzialmente riconducibile ai residui di materiali metallici derivanti dalla carpenteria prodotta per i tagli a misura dei pali infissi e delle travi. Tale tipologia di rifiuto, qualora prodotta, sarà gestita ai sensi della normativa di settore vigente e smaltita presso impianti esterni autorizzati previa caratterizzazione analitica...*”.

Questa Agenzia, alla luce di quanto indicato nella prescrizione formulata e contenuta nel parere della Commissione Tecnica n. 301 del 06/07/2021 ossia che, prima dell'avvio dell'attività di cantiere, “...*devono essere identificate le caratteristiche qualitative (codice EER) e quantitative dei rifiuti prodotti e specificate le*

relative modalità di smaltimento/recupero, citando gli impianti di smaltimento/recupero che si intendono utilizzare...”, **non ritiene esauriente il riscontro** fornito dal Proponente. Si ribadisce che, prima dell’avvio dell’attività di cantiere, il Proponente dovrà stimare le possibili tipologie e quantità di rifiuti che eventualmente saranno prodotte dalle opere previste dal progetto di cui trattasi, riportando, accanto alla descrizione degli stessi, il codice dell’EER potenzialmente attribuibile in funzione della fase di produzione che genera il rifiuto.

Con riferimento agli impianti di destino finale, si precisa che il Proponente, prima dell’attività di cantiere, dovrà fornire informazioni di dettaglio, specificando la ragione sociale e la sede dell’impianto di destino ma anche le operazioni "R" e/o "D" operate dal medesimo. Il Gestore dovrà inoltre assicurare che il recupero e lo smaltimento dei rifiuti avvenga secondo i criteri di priorità di cui all’art. 179 e nel rispetto del comma 4 dell’art. 177 del TUA.

Per quanto riguarda il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto dei rifiuti prodotti in fase di cantiere, per cui il Proponente in fase istruttoria<sup>1</sup> ha dichiarato “...le ditte appaltatrici dovranno disporre di idonee aree di deposito temporaneo che rispettino i requisiti e le condizioni previste dall’art. 183 c. 1 lett. bb)...” si reputa necessario che il Proponente fornisca un aggiornamento degli elaborati di riferimento con individuazione delle zone destinate ad ospitare dette tipologie di rifiuti. Dovrà altresì essere chiarito il criterio di gestione scelto dal produttore (alternativo tra il temporale ed il quantitativo) ai sensi dell’art. 185-bis del TUA. Si evidenzia altresì che tali depositi dovranno essere contrassegnati da idonea cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, riportante: la sigla/identificazione del deposito, i codici EER allocati e relativa descrizione, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, laddove pertinenti. A riguardo si sottolinea che, sebbene tali aree afferiscono all’area di cantiere inerente alla realizzazione delle opere previste dal progetto, la responsabilità in vigilando è comunque della Eni S.p.A. ; si raccomanda pertanto di delimitare tali aree provvedendo alla contestuale identificazione dei rifiuti ivi allocati con apposita cartellonistica nel rispetto dei criteri dell’art. 185 bis del TUA.

**In riferimento alle integrazioni relative alla matrice acustica, inserite per l’ottemperanza delle condizioni ambientali nn. 1, 2 e 4 , il Gestore ha fornito adeguati riscontri.**

Il Gestore infine dovrà fornire agli Enti di controllo: il cronoprogramma aggiornato della attività, dei monitoraggi e dovrà comunicare l’avvio dei lavori ed eventuali sospensioni del cantiere.

Il Direttore f.f. del Dipartimento  
Dott. Vittorio Esposito

Il GdL

Direzione Scientifica U.O.C. Ambienti Naturali: Dott. Nicola Ungaro, Dott. Enrico Barbone, Dott. Giuseppe Locuratolo  
Direzione Scientifica U.O.C. Centro Regionale Aria:, Dott.ssa Alessandra Nocioni, Dott. Tiziano Pastore  
DAP di Taranto U.O.C. Servizio Territoriale: Ing. Mario Manna, Dott.ssa Paola Cacciatore, Ing. Mariagrazia Coppola,  
Dott. Nicola Galuppo, Dott.ssa Noemi La Sorsa, Dott. Alessandro Saraceno

<sup>1</sup> In fase istruttoria erano state formulate da parte di Eni S.p.A le seguenti controdeduzioni acquisite al prot. MATTM n. 81530 del 18/10/2020 e riportate nel parere CTVA n. 301 del 06 luglio 2021 “... I rifiuti sono costituiti esclusivamente da sfridi metallici derivanti dai lavori di montaggio delle strutture metalliche; essi saranno avviati dal produttore in fase di cantiere ad impianti di recupero presso operatori autorizzati secondo la normativa vigente. I materiali oggetto dell’attività di recupero potranno cessare la qualifica di rifiuto qualora l’autorizzazione dell’operatore autorizzato, cui verrà conferito il rifiuto, preveda espressamente questa possibilità nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184-ter del D.Lgs 152/2006. ... Per quanto riguarda il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto dei rifiuti prodotti in fase di cantiere, le ditte appaltatrici dovranno disporre di idonee aree di deposito temporaneo che rispettino i requisiti e le condizioni previste dall’art. 183 c. 1 lett. bb)...”.